

Comune di MOLINO DEI TORTI (AL)

Via Roma n. 81 -15050 MOLINO DEI TORTI

P.IVA 0044315 006 5 – TEL. 0131-854361 FAX 854379 e-Mail molino.dei.torti@reteunitaria.piemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/12/2009.

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso il cimitero gestito direttamente dal Comune di Molino dei Torti.
- 2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a. La fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno , in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, ecc.;
 - b. I rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c. Le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
 - d. L'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2 - FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1. Il Comune, ai sensi degli artt. 113 e 113/bs del D.Lgs. 267/2000, svolge il servizio in economia o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali previsti dalle vigenti normative del T.U. Enti Locali.
- 2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- 1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione al Bilancio di previsione.
- 2. Le stesse , come sopra determinate , sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione

Art. 4 - MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

- 1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
- 2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale . Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese quello successivo all'attivazione del servizio.
- 3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, per un ugual periodo, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
- 4. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

Art. 5 - ALLACCIO

- 1. L'erogazione del servizio ha inizio con la sottoscrizione dell'apposito modulo contenente i dati anagrafici e la data di morte della salma ed i dati anagrafici del soggetto richiedente l'allaccio di luce votiva all'Ufficio che entro un mese dovrà attivare il servizio o motivare il diniego alla parte richiedente.
- 2. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal personale del Comune o da questo incaricato e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsiasi opera decorativa artistica.
- 3. E' vietato agli utenti di asportare e cambiare le lampadine, di modificare o manomettere l'impianto, di eseguire attacchi abusivi, di cedere o subaffittare la corrente e, comunque, di portare modificazioni all'impianto elettrico esistente.
- 4. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salva ogni altra azione civile o penale e riservata la facoltà di interruzione del servizio.

Art. 6 - SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. Il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba. Le spese di allacciamento saranno addebitate con il primo pagamento del canone lampade votive relative al nuovo allaccio.

Art. 7 - CANONE ANNUALE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro il pagamento di un canone annuale stabilito con atto deliberativo come previsto all'art. 3 di questo regolamento. Gli appositi bollettini di c.c.p. sono recapitati, a cura del Comune, all'indirizzo comunicato dall'utente sulla richiesta . E' fatto obbligo all'utente comunicare le variazioni di indirizzo.

Art. 8 - OMESSO PAGAMENTO

1. L'ufficio comunale, verificati pagamenti da parte dall'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nei moduli c.c.p. e procede all'emissione di un sollecito di pagamento contenente l'indicazione che il mandato di pagamento, entro il termine perentorio indicato, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

Art. 9 - RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, l'utente dovrà presentare al competente ufficio comunale il pagamento delle annualità pregresse e delle spese di allaccio.

Art. 10 - VARIAZIONI NELL'UTENZA

- 1. L'utente è tenuto a comunicare al Comune eventuali variazioni : indirizzo, nominativo dell'intestatario del bollettino o l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
- 2. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, da chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dai precedenti articoli.

Art. 11 - TRASFERIMENTI SALMA

1. Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 5, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

Art. 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 13 - NORME FINALI

- 1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
- 2. Agli utenti degli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento verrà richiesta accettazione del servizio gestito direttamente dal Comune.